

Informativa per la clientela di studio

del 09.01.2017

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

Sintesi

BREVE SINTESI DELLE NOVITA' CON NUOVI OBBLIGHI E SOPPRESSIONI DI ADEMPIMENTI E DELLE SCADENZE IMMINENTI.

STIPENDI E COMPENSI AMMINISTRATORI

Preliminarmente si ricorda che **stipendi e compensi amministratori e procuratori vanno pagati entro il 12 gennaio 2017** per poterli dedurre nel reddito del 2016. E' quindi opportuno che il bonifico venga effettuato non oltre tale data.

Fra le maggiori novità si segnala:

ELIMINATO INTRASTAT ACQUISTI, BLACK LIST E ACQUISTI SAN MARINO

Dal 2017 é eliminata la presentazione degli elenchi intrastat, limitatamente agli acquisti di beni e servizi. Viene eliminata la comunicazione Black list anche con riferimento al 2016 e la comunicazione acquisti da San Marino senza addebito d'imposta.

NUOVI OBBLIGHI: SPESOMETRO

Dal 2017 viene introdotto, in sostituzione dello spesometro, l'obbligo di inviare telematicamente **ogni trimestre i dati di tutte le fatture di vendita emesse e di tutte le fatture di acquisto registrate**, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni. Il vecchio spesometro va inviato per il 2016 entro la consueta scadenza in aprile 2017.

Queste le scadenze del nuovo spesometro: I trimestre 31 maggio, II trimestre 16 settembre, III trimestre 30 novembre, IV trimestre 28 febbraio. **Per il solo anno 2017** è prevista una comunicazione semestrale, come segue: **I semestre: 25 luglio 2017**, II semestre: 25 gennaio 2018. I dati da inviare non sono solo la data, il cliente e fornitore, l'aliquota iva e gli importi, **ma anche la tipologia di prestazione oggetto di fatturazione.** Occorrerà procedere ad una modifica del software per generare il report richiesto. Occorrerà altresì tenere aggiornata la contabilità (*le fatture di vendita vanno annotate entro 15 gg. purché nel mese di riferimento e le fatture di acquisto entro due anni successivi all'emissione*).

NUOVI OBBLIGHI: LIQUIDAZIONI IVA DA TRASMETTERE OGNI TRIMESTRE ANCHE PER I MENSILI

Per tutti i contribuenti mensili o trimestrali, dal 2017 viene introdotto **l'obbligo di trasmettere telematicamente i dati riepilogativi di tutte le liquidazioni iva**, al fine di riscontrare la correttezza del pagamento effettuato. L'esito del controllo verrà comunicato al contribuente.

Queste le scadenze dell'invio delle liquidazioni dei singoli mesi: I trimestre 31 maggio, II trimestre 16 settembre, III trimestre 30 novembre, IV trimestre 28 febbraio. Anche in questo caso andrà fatta una modifica del software affinché elabori il report.

OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI TUTTE LE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

Viene introdotto un regime alternativo di rapporto con l'agenzia delle entrate che prevede l'invio di tutte le fatture di vendita e di acquisto e dei corrispettivi in formato elettronico e la tracciabilità di tutti i pagamenti in entrata e in uscita. Chi aderisce è esonerato dal nuovo spesometro e sono ridotti di due anni i termini per il controllo.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA – OBBLIGO DEL REGIME DI CASSA

I soggetti in contabilità semplificata dal 2017 **devono per forza applicare il regime di cassa**, e non più di competenza, per cui saranno solo le fatture incassate ad essere tassate e le fatture pagate di acquisto ad essere dedotte, *con notevoli complicazioni per giustificare i pagamenti*. In alternativa, vi è la possibilità di considerare incassati e pagati tutti i documenti registrati ai fini iva e determinare il reddito per differenza, **sempre però ignorando le rimanenze che non verranno più considerate**, né iniziali né finali con l'eccezione di quelle iniziali del 2017.

CONSEGNA CU AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La scadenza della consegna dei modelli CU ai lavoratori passa al 31 marzo, già a valere da quest'anno 2017 periodo 2016. Il pagamento delle imposte sui redditi e irap va al 30 giugno o 30 luglio con lo 0,40% in più.

La dichiarazione IVA ritorna autonoma, da presentarsi già entro la fine di febbraio 2017 per il 2016. Vi invitiamo pertanto ad accelerare i controlli e a mettere a disposizione dello studio i documenti entro la fine del corrente mese.

ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE

Dal 2017 vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, con maggiore attenzione alla normalità ed alla coerenza, con eliminazione degli studi di settore.

PRELIEVI DI CONTANTI DAI CONTI CORRENTI

Le imprese e i professionisti potranno effettuare prelievi o versamenti di importo **fino a 1.000 Euro giornalieri e a 5.000 Euro mensili**, anche non giustificati. Fino a tali importi dal 2017 non scatta più la presunzione di evasione per i prelievi di tali importi privi di giustificazione.

CARTELLE DI EQUITALIA SENZA SANZIONI E INTERESSI

E' in vigore per le persone fisiche e le società la "rottamazione" delle cartelle di pagamento per imposte, contributi inps e inail, tributi locali, multe c.d.s., canoni demaniali non pagati, purché affidati a Equitalia fino a tutto il 2016, con eliminazione di sanzioni e interessi e possibilità di pagare in cinque rate purché il 70% del totale nel 2017.

VOLUNTARY – EMERSIONE DI DENARO E BENI IMMOBILI ALL'ESTERO E CONTANTI IN ITALIA NON DICHIARATI

"Voluntary 2.0" anche per chi ha già fruito della prima procedura. Si potranno far emergere fondi e immobili detenuti all'estero e non dichiarati e anche contanti tenuti in Italia e non dichiarati, che siano frutto di evasione fiscale. I contanti in Italia verranno imputati ad incremento dei redditi degli ultimi cinque anni e tassati di conseguenza con le sanzioni rideterminate. Si possono sanare le violazioni commesse fino al 30/9/2016.

DEPOSITI IVA – NUOVA OPPORTUNITA' PER RITARDARE IL VERSAMENTO DELL'IVA.

E' stata introdotta questa interessante opportunità. E' stato esteso il regime di sospensione d'imposta IVA a tutti i beni, anche nazionali che vengono introdotti in un deposito IVA, con l'obbligo di pagamento diretto per i prelievi di beni nazionali, senza compensazione. Per le estrazioni di acquisti intracomunitari rimane l'integrazione della fattura.

F24: ELIMINATO LIMITE DI 1.000 EURO PER LE PERSONE FISICHE

Dal dicembre 2016 le persone fisiche non titolari di partita iva possono pagare gli F24 in forma cartacea per qualsiasi importo, anche se supera 1.000 Euro, purché senza compensazioni presso banche, posta o Equitalia.

NOTIFICHE DI ACCERTAMENTI VIA PEC DAL 1 LUGLIO

Occorrerà controllare spesso e con attenzione le mail che arrivano sulla PEC, poiché l'Agenzia delle Entrate, dal 1/7/17, notificherà sulla pec gli accertamenti, e inizieranno a decorrere i termini per il ricorso.

Equitalia già utilizza tale strumento di notifica.

LEGGE PENALE SUL CAPORALATO

E' stato introdotto il reato di sfruttamento del lavoro **che riguarda tutti i datori di lavoro, anche domestico**. Tale reato si realizza quando siano corrisposte retribuzioni notevolmente inferiori ai contratti collettivi, violazioni importanti in materia di orario di lavoro, siano applicate condizioni di lavoro e metodi di sorveglianza degradanti, purché vi sia **approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore**. *Tale circostanza si verifica facilmente per soggetti disoccupati da tempo o immigrati*. La norma, pensata per l'agricoltura, si applica invece a tutti i settori e indipendentemente dall'esistenza di intermediari (*cosiddetti caporali*).

RECUPERO DELL'IVA DEI CREDITI RIMASTI INSODDISFATTI

Non è una novità, ma spesso si ignora che **la Legge IVA consente di recuperare l'imposta fatturata e pagata relativamente ai crediti insoddisfatti** anche di diversi anni fa mediante nota di credito per l'iva, quando la impossibilità di incassare risulta da esecuzioni infruttuose (pignoramenti negativi) o, **nel caso di fallimento** del debitore, per quanto non viene attribuito nel piano di riparto finale del fallimento e **quindi sostanzialmente**

alla chiusura della procedura. Spesso non si hanno più notizie dopo la chiusura del fallimento e quindi non si procede al recupero dell'iva. **Nel caso di concordato preventivo**, già l'omologazione definitiva consente di abbattere il credito e recuperare l'iva per la percentuale prevista, e poi in sede di esecuzione, in base a quanto si riceve in via definitiva. Conviene al riguardo attivarsi comunque per capire se la procedura è chiusa. In tal caso si può recuperare l'iva. Tale beneficio si aggiunge alla deducibilità della perdita su crediti tra i costi.

TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,1% DAL 2017

Il tasso di interesse legale annuo per il 2017 è stato dimezzato. Si passa dunque, dallo 0,2% del 2016 allo 0,1% dal 1° gennaio 2017.

PROROGA BONUS EDILIZI 50%

Anche per il 2017 resta la detrazione per le ristrutturazioni edilizie al 50%, per il risparmio energetico al 65% (se relativi a condomini al 70%) da beneficiare in quote costanti in un decennio. Viene introdotto il "Sisma Bonus" al 50% in cinque anni fino a Euro 96.000, per la messa in sicurezza statica di edifici posti anche in zone a rischio limitato (occorre verificare come è considerato il Comune ove è posto l'immobile).

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE. IL PUNTO SULLA BASE DEI CHIARIMENTI DI PRASSI.

La Legge di bilancio 2017 interviene anche in materia di detrazione delle spese scolastiche, con l'aumento già per il 2016 dell'importo per studente della detrazione. Si passa da un massimo di 400 (su cui calcolare la detrazione del 19%) a € 564 per il 2016. Sono detraibili la tassa di iscrizione, di frequenza e la spesa per la mensa scolastica.

QUI DI SEGUITO LE NOVITA' PER GLI ESPORTATORI ABITUALI IN MATERIA DI ACQUISTI IN ESENZIONE:

Quando e perché presentare la lettera d'intenti

La presentazione della lettera d'intenti permette a colui che presenta lo status di "esportatore abituale" (operazioni non imponibili a fini IVA maggiori del 10% rispetto al totale delle operazioni) di poter acquistare da operatori italiani o effettuare importazioni in dogana, senza venire gravato dall'IVA, ciò nel limite del suo plafond.

La lettera d'intenti deve:

↳ essere inviata telematicamente dall'esportatore abituale a mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline) o a mezzo di un intermediario telematico;

↳ essere fatta pervenire al fornitore che dovrà procedere a:

○ verificare la validazione dell'avvenuta trasmissione da parte dell'esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link:

▪ <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>;

○ una volta andato a buon fine il controllo di cui sopra, emettere fattura senza IVA, a sensi dell'art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel copro della fattura la dicitura "operazione senza IVA come da Vs lettera d'intenti n. del..."

Entrambi gli operatori: cedente e cessionario/esportatore abituale, dovranno annotare nell'apposito registro delle lettere d'intenti emesse e ricevute gli estremi della lettera di cui si tratta.

Validità della lettera d'intenti

La lettera d'intenti può essere emessa:

- relativamente ad una specifica operazione;
- relativamente ad un determinato importo, raggiunto il quale il cedente torna ad emettere fatture con IVA;
- relativamente ad un periodo di tempo, il quale può coincidere al massimo con l'anno solare.

Il nuovo modello e le precisazioni della Ris. 120/E

Le differenze fra il nuovo ed il vecchio modello sono indicate nelle immagini di seguito:

→ **Nuova versione dal 1.3.2017**

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

→ Vecchia versione fino al 28.02.2017

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

operazioni fino a concorrenza di euro

operazioni comprese nel periodo da giorno mese anno a giorno mese anno

Cosa è cambiato rispetto alla precedente versione

L'unica variazione consiste nella scomparsa, nella nuova versione, in vigore dal 1.3.2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un determinato periodo dell'anno (dal... al...).

Nelle motivazioni a corredo del provvedimento di modifica al modello si legge:

⇒ *le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo.*

La decorrenza dell'utilizzo – il nuovo modello entrerà in uso dal 1.3.2017.

Quindi, gli operatori che si troveranno fino al 28.02.2017 ad avere esigenza di inviare ai propri fornitori/dogana, una lettera d'intenti dovranno farlo avendo cura di utilizzare il vecchio modello. Dall'1.3.2017 dovranno utilizzare il nuovo modello.

La Risoluzione 120/E tuttavia chiarisce alcuni aspetti che riportiamo nella tabella che segue.

SITUAZIONE	QUALE MODULO USARE?
Presentazione della lettera per operazioni dal 1.1.2017 al 28.02.2017	Vecchio modello
Presentazione della lettera per operazioni dal 1.3.2017 al 31.03.2017	Nuovo modello
Presentazione della lettera per operazioni dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (effettuate su vecchio modello)	<p>Il vecchio modello sarà valido solo per le operazioni intrattenute fino al 28.02.2017.</p> <p>Sarà necessario presentare il nuovo modello per le operazioni dal 1.3.2017 al 31.12.2017.</p> <div data-bbox="925 1713 1484 1915"> In difetto della presentazione del nuovo modello le operazioni saranno assoggettate ad Iva.</div>

Lettere d'intento presentate
relativamente a:

- specifico ammontare di operazioni;
- una sola operazione.

**Vecchio modello per operazioni ante
28.02.2017.**

**Nuovo modello per operazioni dal
1.3.2017.**

**In caso di utilizzo del vecchio modello
per comunicare uno specifico
ammontare di operazione che alla data
del 1.3.2017 non si è ancora esaurito →
non necessario presentare una nuova
lettera d'intenti su nuovo modello.**